

CAPITOLATO SPECIALE

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE PER CENTRALE DI STERILIZZAZIONE – SEDE ANCONA

Procedura in economia - negoziata

Importo presunto per dodici mesi : € 16.000,00 IVA -inclusa

Criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso riferito al singolo pezzo

I.N.R.C.A.

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA.....	3
ART. 2 – DURATA DELLA FORNITURA.....	3
ART. 3 – IMPORTO, PRODOTTI, QUANTITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE.....	3
ART. 4 – CONSEGNE E TEMPI DI CONSEGNA.....	3
ART. 5 – OFFERTA TECNICA	3
ART. 6 – CAMPIONATURA.....	4
ART. 7 – OFFERTA ECONOMICA.....	4
ART. 8 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	4
ART. 9 – ADEGUAMENTO PREZZI	4
ART. 10 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO	5
ART. 11 – DIVIETO DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA.....	5
ART. 12 – PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	5

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

La fornitura ha per oggetto il materiale necessario al fabbisogno della Centrale di Sterilizzazione del Complesso Ospedaliero della Sede INRCA di Ancona,

ART. 2 – DURATA DELLA FORNITURA

La durata della fornitura è fissata in 12 mesi con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di aggiudicazione.

L'impresa avrà l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni pattuite, fino a quando l'Ente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e comunque non oltre 120 giorni dalla scadenza del contratto medesimo.

ART. 3 – IMPORTO, PRODOTTI, QUANTITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE

L'importo presunto della fornitura per 12 mesi è di € 16.000,00 IVA compresa.

L'elenco dei prodotti da fornire, con il dettaglio della quantità presunta riferita ad un anno e le caratteristiche tecniche relative, sono riportati rispettivamente negli allegati "A" e "B" del presente Capitolato.

Si evidenzia che le quantità indicate si intendono presuntivamente riferite al fabbisogno annuale, pertanto devono considerarsi di massima e non vincolanti per l'Ente che si riserva di determinarle con variazione in più o in meno in relazione alle effettive esigenze.

ART. 4 – CONSEGNE E TEMPI DI CONSEGNA

I prodotti dovranno essere consegnati, a seguito di regolare ordine scritto inviato per posta o per fax alla ditta/e aggiudicataria/e, al seguente indirizzo:

INRCA - Via Montagnola, 81 - 60131 Ancona – Magazzino Centrale

Il materiale dovrà essere consegnato dopo il ricevimento dell'ordine che sarà emesso da parte della Direzione Amministrativa della Sede di Ancona.

Nel caso di consegne con frequenza periodica o determinata a priori la ditta dovrà garantire la continuità dell'attività in accordo con le richieste degli utilizzatori. Sarà cura della Direzione Amministrativa della Sede di Ancona, che emette gli ordini per la fornitura in oggetto, indicare espressamente la frequenza o le date per le consegne.

Nel caso di modifica delle confezioni o nel caso di variazioni apportate alla produzione la ditta dovrà darne tempestiva notizia all'Ente che si riserva ogni decisione in merito.

Il fornitore deve effettuare la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (trasporto, imballo, conservazione, ecc...).

Le consegne dovranno essere effettuate entro 30 gg. dal ricevimento dell'ordine.

ART. 5 – OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà essere presentata compilando l'allegato "B" ed inserendo deplianti illustrativi e la seguente documentazione:

- ✓ Schede tecniche relative ai prodotti offerti;
- ✓ certificazione o dichiarazione da cui risulti a quali normative si è attenuto il produttore nei processi di produzione del prodotto ed in particolare che sia dichiarato il rispetto delle normative richieste nell' "Allegato B" ;
- ✓ Ogni altra documentazione ritenuta idonea a verificare l'effettivo possesso delle caratteristiche richieste;
- ✓ Idonea documentazione che attesti il possesso del marchio CE ai sensi della direttiva 93/42/CEE dei presidi offerti;

I.N.R.C.A.

- ✓ Dichiarazione relativa alla classificazione del dispositivo in riferimento alla CND e corrispondente numero di Repertorio
- ✓ Dichiarazione dei tempi di consegna (non sono comunque ammessi tempi di consegna superiori ai 30 giorni naturali consecutivi data ordine);

Inoltre nella proposta tecnica la Ditta dovrà offrire, in caso di confezionamento multiplo, la fornitura di confezioni con numero di pezzi che sia rapportato ai consumi proposti dall'Ente, impegnandosi alla sostituzione dei prodotti scaduti in caso di fornitura di quantitativi superiori.

Si precisa che le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere redatte ai sensi del DPR 445/2000 a firma del legale rappresentante e corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante stesso.

ART. 6 – CAMPIONATURA

La Commissione di gara, dopo aver accertato i requisiti minimi dei prodotti, al fine di valutarne la compatibilità con le caratteristiche richieste, potrebbe ritenere opportuno richiedere alcuni campioni del materiale offerto. In tal caso le ditte concorrenti saranno contattate dall'Ufficio preposto per le modalità di consegna dei prodotti.

ART. 7 – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere redatta sulla falsariga dell'allegato modulo "C", su carta semplice, in lingua italiana, e dovrà indicare:

- esatta denominazione o ragione sociale della Società;
- domicilio, codice fiscale e partita IVA;
- timbro e firma del titolare o legale rappresentante della stessa.

I prezzi devono essere indicati in modo inequivocabile e, in ogni caso, in cifre ed in lettere; in caso di difformità saranno considerate valide le indicazioni più favorevoli all'Ente.

I prezzi indicati in offerta dovranno avere max 3 cifre decimali.

L'offerta dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni a partire dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La Ditta dovrà indicare, inoltre, la massima percentuale di sconto sui listini in vigore, che saranno allegati all'offerta, per acquisti non prevedibili che l'Ente potrebbe dover effettuare durante il periodo di fornitura.

ART. 8 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata per singolo pezzo come dettagliato nell' "Allegato A" di cui all'art.3, alla concorrente che, tra quelle verificate idonee, avrà praticato il prezzo a lotto/gruppo più basso, ai sensi dell'art. 82 del DLgs n. 163/06 e s.m.i.

ART. 9 – ADEGUAMENTO PREZZI

I prezzi devono intendersi impegnativi ed invariabili per il primo anno dell'appalto e comprensivi degli oneri accessori di imballo, trasporto, consegna ecc..

A partire dal secondo anno la richiesta di revisione dei prezzi di aggiudicazione potrà essere avanzata dalla ditta aggiudicataria, mediante comunicazione esplicita e dettagliatamente motivata, nel caso in cui l'espletamento della fornitura sia divenuto eccessivamente oneroso per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili.

Qualsiasi revisione dei prezzi dovrà essere espressamente autorizzata dall'Istituto. Pertanto applicazioni unilaterali del meccanismo di revisione periodica dei prezzi non saranno considerate valide.

Si precisa che qualsiasi adeguamento dei prezzi verrà svolto nel rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 115 del D. Lgs n. 163/2006.

ART. 10 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

La ditta dovrà intestare le fatture :

- INRCA – Amministrazione Centrale – Via S. Margherita, 5 – 60124 Ancona.

Il pagamento sarà disposto entro 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura.

Per quanto riguarda i pagamenti oltre il termine previsto di 90 giorni, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti la proposta di cui agli ultimi due capoversi del presente articolo, troverà applicazione il citato DLgs 231/2002 Art. 4. comma 1 e 2 che recita:

1. *Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.*
2. *Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non e' stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:*
 - a) *trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;*
 - b) *trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e' certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;*
 - c) *trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;*
 - d) *trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.*

L'Ente da parte sua propone che nei casi in cui il pagamento non avvenga entro il termine sopra stabilito il ritardo verrà valutato, in deroga a quanto previsto dal DLgs.n.231/2002 ed in accordo tra le parti:

- ✓ senza interessi, se il ritardo non supera 6 mesi;
- ✓ con interessi del 2% per il ritardo relativo al periodo successivo (6 mesi + 1 giorno) fino ad 1 anno;
- ✓ al tasso di interesse della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, al netto di qualsiasi commissione o gravame, per il ritardo relativo al periodo successivo (1 anno + 1 giorno).

Si attende che la ditta accetti detta proposta o proponga in sede di offerta un diverso accordo, purché migliorativo rispetto ai termini di cui al DLgs.n.231/2002.

ART. 11 – DIVIETO DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

E' fatto divieto assoluto di sospendere o interrompere la fornitura anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Ente, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista per legge.

ART. 12 – PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per le penalità si applica l'art. 26 del Capitolato Generale, così come per la risoluzione si applica l'art. 27 del medesimo, per quanto non espressamente previsto in detti articoli,

trovano applicazione le previsioni di cui ai seguenti commi del presente articolo nonché gli artt. dal 1453 e ss. del Codice Civile.

In ogni caso, se entro i termini stabiliti negli specifici articoli, le non conformità non vengano risolte, l'Istituto avrà la facoltà di applicare, per ogni difformità, le penalità di seguito indicate.

In caso di ritardata consegna o difformità del prodotto rispetto a quanto dichiarato nell'offerta economica, l'Ente potrà addebitare una penale da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 800,00 per ogni deficienza, secondo la gravità della stessa.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da apposita comunicazione scritta, con raccomandata A.R., indirizzata alla ditta fornitrice che dovrà quindi emettere la relativa nota di accredito entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

Qualora entro il termine su indicato non dovesse pervenire il documento contabile richiesto, l'Istituto provvederà a detrarre l'ammontare della penale dall'importo della fattura relativa al periodo in cui si sono verificate le inadempienze o dall'ultima fattura in liquidazione.

L'Istituto ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, in applicazione dell'art. 1456 c.c. "Clausola risolutiva espressa", nei seguenti casi:

- dopo tre contestazioni scritte per ritardata consegna rispetto a quanto richiesto nell'ordinativo di fornitura;
- nel caso in cui il prodotto fornito abbia caratteristiche diverse da quanto dichiarato nella scheda tecnica e la ditta non riesca a sostituirlo con un altro prodotto conforme alla suddetta scheda tecnica.

Nei casi di cui sopra l'Istituto provvederà ad inoltrare formale disdetta con preavviso di giorni 30, a mezzo di lettera raccomandata.